

SPECIALE DECENTRAMENTO

(continuaz. dalla 5ª)

si, alla stipulazione di contratti di affitto di durata superiore a tre anni.

Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, possono essere autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera b), indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.

Art. 24.

Al fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei servizi erogati dalle Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti in Sicilia è istituita una commissione composta da:

— quattro esperti scelti dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;

— tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti in Sicilia;

— due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza (UNEBA).

La commissione è nominata dall'Assessore regionale per gli enti locali con proprio decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il Presidente della commissione scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti della commissione.

Entro il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati raccolti.

Entro i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 25.

Al riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.

Art. 26.

In previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni a norma della presente legge, è consentito il comando di personale dell'Amministrazione regionale presso i comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 27.

Le somme che lo Stato assegnerà alla Regione siciliana in relazione a funzioni da attribuire agli enti locali, trasferite ai comuni con la presente legge, verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

Art. 28.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è sostituito con il seguente:

« L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente con proprio decreto le attività di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.

— dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

— dal direttore della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

— dai provveditori agli studi della Sicilia;

— da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è aggiunto il seguente:

« La commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione del personale di

ruolo di cui al precedente art. 2 e, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad esaurimento nonché sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti nel territorio della Regione ».

Art. 29.

Nel rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo competenti nel settore delle attività produttive.

Norme finali e transitorie

Art. 30.

Al fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica beneficenza ed assistenza, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000 milioni.

Al fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore igienico-sanitario, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.

Art. 31.

I fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap. 19010 dell'anno finanziario 1978 saranno utilizzati ad esaurimento e comunque entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con l'Assessore per gli enti locali.

Art. 32.

Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti di ricovero di minori già adottati dall'Assessore regionale per gli enti locali in applicazione delle leggi regionali 27 dicembre 1958, n. 28, e 8 gennaio 1960, n. 2, e dell'art. 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 733, possono essere prorogati fino al limite previsto dal regolamento regionale 6 maggio 1953, n. 3, e successive modifiche.

Possono essere altresì prorogati i provvedimenti di ricovero di adulti inabili e anziani già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli oneri relativi saranno iscritti in apposito capitolo di bilancio della Regione, rubrica solidarietà sociale dell'Assessorato degli enti locali.

Al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della presente legge affluiranno annualmente le somme derivanti dai decrementi che conseguiranno alla progressiva cessazione degli impegni di cui al presente articolo.

L'Assessore per gli enti locali comunica alle amministrazioni comunali competenti nominativamente le proroghe previste dal presente articolo.

Fino all'emanazione della legge sull'assistenza prevista dal precedente art. 25 è fatto divieto di assumere nuovi ricoveri ordinari ad eccezione di quelli previsti dall'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33.

I concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli Enti comunali di assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la

copertura di posti di ruolo, dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I vincitori sono trasferiti ai Comuni con la salvaguardia dei diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.

Art. 34.

Il personale avventizio in servizio presso gli Enti comunali di assistenza alla data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai Comuni nella medesima posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.

Art. 35.

I fondi di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli degli Istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti del medesimo sito nel capoluogo di provincia.

Ai fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.

Le operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti correnti dei comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

Gli Istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei comuni in entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

I fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni con somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire presso i rispettivi tesoreri apposito conto sul quale saranno versati i predetti fondi.

Art. 36.

Le somme assegnate ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie.

Non possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti, non-

ché quelle per gli interventi straordinari di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 37.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 151.750 milioni di cui:

lire 200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma ottavo;

lire 120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;

lire 20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;

lire 1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;

lire 10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;

cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27 aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i rimanenti oneri, con le minori spese relative ai capitoli elencati nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge e, per la differenza, con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 38.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 39.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

LIBRERIA

**Articoli da Regalo
Argenteria - Profumi**

**MONTALBANO -
MONTANA**

C. Umberto I, 29
Tel. Ab. 41146 - SAMBUCA

**ADDOBI PER MATRIMONI E TRATTENIMENTI,
CESTI DI FIORI, OMAGGI FLOREALI, GHIRLANDE**

**PIANTE E FIORI
ANGELA PULEO**

Corso Umberto I, 63 - Tel.: 41586 - Abitaz. 41118
SAMBUCA DI SICILIA

Bar - Ristorante

« LA PERGOLA »

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA

Aperto tutto l'anno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti
d'occasione - Ottima cucina con
squisiti piatti locali a pochi passi
dalla zona archeologica di Adranone

**Assicurarsi è un obbligo
Assicurarsi bene è un dovere**

Compagnia Tirrena
DI CAPITALIZZAZIONI
E ASSICURAZIONI

Soc. per az. - Cap. Soc. L. 3 miliardi -
Interamente versato - Fondi di Gar. e
Ris. Tec. e Patr. al 31-12-1969 L. 42.407.
632.480 - Iscr. Reg. Soc. Tribunale di
Roma numero 1859/45

● Massima assistenza
● Perizie in loco ogni martedì
● Rilascio a vista di polizze
e contrassegni

AGENZIA

Corso Umberto, 15
Sambuca di Sicilia (AG)